

Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di software di gestione amministrativa di vario genere

DISCIPLINARE

PREMESSE.....	2
ART. 1.....	2
DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	3
ART. 2.1 – DOCUMENTI DELLA PROCEDURA.....	3
ART. 2.2 - CHIARIMENTI.....	3
ART. 2.3 - COMUNICAZIONI.....	3
OGGETTO DELLA PROCEDURA: IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE.....	4
ART. 3.1 – CATEGORIE MERCEOLOGICHE	5
ART. 3.2 - DURATA DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE.....	5
ART. 3.3 - QUADRO ECONOMICO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE.....	5
ART. 3.4 – CRITERIO DI SCELTA DELL’OPERATORE ECONOMICO.....	5
CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALLO SDA	5
ART. 4.1 - FORMA DI PARTECIPAZIONE.....	6
ART. 4.2 - GARANZIA PROVVISORIA E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.....	6
ART. 4.3 – SICUREZZA D. LGS. 81/2008.....	6
REQUISITI DI AMMISSIONE ALLO SDA	6
ART. 5.1 – REQUISITI GENERALI.....	6
ART. 5.2 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	7
ART. 5.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE.....	7
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE	8
Art. 6.1 – Requisiti Informatici Per La Partecipazione Al S.D.A.....	8
Art. 6.2 – Modalità Di Identificazione.....	9
Art. 6.3 – Modalità Di Presentazione della Domanda di Ammissione.....	10
CONTENUTO DELLA “DOMANDA DI AMMISSIONE”.....	10
Art. 7.1 – Domanda di Partecipazione.....	11
Art. 7.1.1 – Modalità telematica di Inserimento Della Domanda Di Partecipazione.....	11
Art. 7.1.2 – Soggetti da indicare nel Form “Forma di partecipazione/Dati identificati”.....	12
Art. 7.2 - Documento Di Gara Unico Europeo.....	12
Art. 7.2.1 – Modalità di compilazione del DGUE.....	12
Art. 7.2.2 – Obbligatorietà dei soggetti che devono presentare il DGUE.....	13
Art. 7.3 - Dichiarazioni Integrative	14
Art. 7.4 - Documentazione in caso di Curatela fallimentare e Concordato Preventivo.....	14
AMMISSIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE.....	14
Art. 8.1 - Valutazione delle Domande di Ammissione	14
Art. 8.1.1 - Soccorso Istruttorio.....	15
Art. 8.1.2 - Procedimento di ammissione dopo la pubblicazione della GUUE	16
Art. 8.1.3 - Procedimento di ammissione a regime	16
Art. 8.2 - Attività di valutazione: ammissione o rifiuto	16
Art. 8.3 - Efficacia e durata dell’ammissione allo SDA	17
Art. 8.4 – Aggiornamento delle Dichiarazioni rilasciate ai fini dell’Ammissione al SDA.....	17
ART. 9 - GLI APPALTI SPECIFICI	17
Art. 9.1 - Oggetto del singolo Appalto Specifico	17
Art. 9.2 – Partecipanti al singolo Appalto Specifico	18
Art. 9.3 - L’invio della lettera di invito	18
Art. 9.4 - L’invito al Confronto Concorrenziale	19
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	19
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	19

PREMESSE

ART. 1

In applicazione della Legge Regione Toscana n. 40/2005, così come integrata e modificata dalla Legge Regione Toscana n. 26/2014, artt. 100 e ss., ESTAR è costituito centrale di committenza ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2007") e dell'art. 37 del D. Lgs. 50/2016 che aggiudica appalti e stipula contratti per le Aziende Sanitarie e gli Enti Sanitari della Regione Toscana.

Con deliberazione a contrarre n. 248 del 18/06/2019 questa Amministrazione ha indetto un Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di software di gestione amministrativa di vario genere, destinati alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Toscana, nonché ad Estar.

Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento della procedura per l'istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione (in seguito: SDA) per la fornitura di software di gestione amministrativa di vario genere, come da elenco esemplificativo e non esaustivo, nè vincolante, destinati alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Toscana ed Estar, conforme alle prescrizioni dell'art. 55 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50/2016 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione del sistema START, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione delle domande di ammissione al SDA, di verifica e valutazione delle stesse e di ammissione degli operatori, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente documento.

Caratteristiche della procedura:

Stazione appaltante	ESTAR
Tipologia della procedura	Sistema Dinamico di Acquisizione – SDA
Luogo di svolgimento della fornitura	Codice NUTS: IT11
Codici CPV	come da allegato "Categorie di software"
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	24/06/2023
Termine ultimo per la presentazione delle domande	04/07/2023 ore 23:59
Criterio di Aggiudicazione degli Appalti Specifici	Offerta economicamente più vantaggiosa, con riserva di eventuale possibilità di aggiudicazione anche al prezzo più basso ove ne ricorrano i presupposti
Valore complessivo presunto del SDA	€ 35.000.000,00 - IVA esclusa
Durata del SDA	48 mesi
Responsabile Unico del Procedimento	Dott.ssa Maria Lucia Orlandini

DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

ART. 2.1 – DOCUMENTI DELLA PROCEDURA

La documentazione comprende:

- Bando del SDA
- Disciplinare e Allegati
- Allegato: "Categorie di software"
- Condizioni Generali di Contratto – Capitolato d'oneri;
- Patto di integrità di cui alla Delibera ESTAR n. 36 del 30/01/2019;

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <https://start.toscana.it>.

ART. 2.2 - CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare all'indirizzo <https://start.toscana.it> nell'apposita sezione "chiarimenti" nell'area riservata della presente procedura.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, attraverso lo stesso mezzo ESTAR procederà a pubblicare le risposte alle richieste di chiarimenti pervenute, mediante pubblicazione in forma anonima.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

ART. 2.3 - COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di domanda, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione relativa al presente SDA, in base al precedente comma del presente paragrafo.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate a ESTAR e al Gestore; diversamente ESTAR declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Sul sito <https://start.toscana.it> saranno pubblicate altresì le eventuali ulteriori informazioni e comunicazioni in merito al Sistema Dinamico di Acquisizione che si rendessero necessarie, avente carattere generale, e che ESTAR riterrà opportuno diffondere. Gli interessati sono pertanto tenuti a consultare il sito.

Il concorrente si impegna inoltre a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione ESTAR e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

OGGETTO DELLA PROCEDURA: IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

La presente procedura ha ad oggetto l'ammissione degli operatori economici al SDA per la fornitura di software di gestione amministrativa di vario genere alle condizioni stabilite nel Bando, nel presente Disciplinare e suoi allegati, nelle Condizioni Generali di Contratto, nell'Allegato: "Categorie di software". Nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione ESTAR segue le norme previste per la procedura ristretta.

Viene richiesto ai singoli operatori economici di indicare le categorie merceologiche di interesse. Tuttavia attualmente la piattaforma START non gestisce abilitazioni dei fornitori distinte per categorie, pertanto gli inviti saranno trasmessi a tutti gli operatori economici ammessi al S.D.A.

Gli Operatori Economici abilitati ed ammessi al Sistema Dinamico di Acquisizione saranno di volta in volta invitati nei successivi Appalti Specifici a presentare offerta per l'aggiudicazione di specifici contratti che abbiano ad oggetto la fornitura di software di gestione amministrativa di vario tipo, (anche non previsti nella tabella allegata, ma comunque riconducibili alla macrocategoria "software di gestione amministrativa") secondo le specifiche tecniche e le condizioni stabilite nei singoli Appalti Specifici di valore superiore o inferiore alla soglia comunitaria.

Per tutta la durata dello SDA, sono ammessi al Sistema tutti gli Operatori Economici che presentano la relativa "Domanda di ammissione" e che siano in possesso dei requisiti richiesti, così come indicato nel Bando, come previsto al successivo articolo 5.

L'ammissione al presente SDA non comporta l'aggiudicazione di alcun contratto o procedura a favore dell'Operatore Economico ammesso, né vincola ESTAR ad aggiudicare ovvero attribuire una qualsiasi fornitura di beni o prestazione di servizi all'Operatore Economico ammesso allo SDA.

La domanda di ammissione può essere inviata da parte dell'Operatore Economico in qualsiasi momento per tutta la durata dello SDA.

L'ammissione allo SDA consente all'Operatore Economico di ricevere tutte le lettere di invito relative ai singoli Appalti Specifici. L'operatore economico potrà, ove interessato, partecipare agli Appalti Specifici indetti da ESTAR alle condizioni e con le modalità previste nella lettera di invito e nella documentazione ad essa allegata, come dettagliatamente descritto al successivo articolo 9.

In via eccezionale e residuale, Estar si riserva la possibilità di attivare le singole procedure previste dal presente SDA in maniera ordinaria.

ART. 3.1 – CATEGORIE MERCEOLOGICHE

Il presente SDA è aperto. Gli Operatori Economici possono indicare a quali categorie merceologiche sono interessati delle sei differenti categorie merceologiche, indicate e meglio descritte nell'Allegato al Disciplinare: "Tipologie di Contratto e Categorie di SW amministrativi". **Attualmente** la piattaforma START non gestisce le diverse categorie, pertanto gli inviti saranno trasmessi a tutti gli Operatori Economici ammessi al SDA. L'indicazione delle categorie di interesse è pertanto indicativa, e non esclude gli Operatori Economici ammessi al SDA da alcun Appalto Specifico.

ART. 3.2 - DURATA DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

Il presente SDA ha una durata di 48 mesi decorrenti dalla data di invio del bando alla GUUE per la relativa pubblicazione. ESTAR si riserva altresì il diritto di sospendere o revocare il presente SDA anteriormente alla data di cessazione dell'efficacia.

Per tutta la durata dello SDA gli operatori Economici non ancora ammessi e in possesso dei requisiti richiesti dal Bando potranno inviare la loro "Domanda di ammissione".

Per tutta la durata dello SDA, ESTAR potrà esperire Appalti Specifici invitando gli operatori ammessi a presentare offerta. Saranno invitati gli Operatori Economici che risultano ammessi allo SDA al momento dell'invio della lettera di invito per l'Appalto Specifico.

ART. 3.3 - QUADRO ECONOMICO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato del presente SDA ammonta indicativamente ad Euro 35.000.000,00 oltre IVA.

Si precisa che il valore sopraindicato è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Toscana e di Estar, nell'arco temporale di durata del SDA. Pertanto il valore del quadro economico indicato non è in alcun modo impegnativo né vincolante per ESTAR e per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Toscana nei confronti dei soggetti ammessi allo SDA.

ART. 3.4 – CRITERIO DI SCELTA DELL'OPERATORE ECONOMICO

I singoli Appalti Specifici saranno aggiudicati sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con riserva di eventuale possibilità di aggiudicazione anche al prezzo più basso ove ne ricorrano i presupposti, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, così come sarà meglio specificato in ciascuna lettera di invito e nella documentazione ad essa allegata relativa al singolo Appalto Specifico.

CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALLO SDA

ART. 4.1 - FORMA DI PARTECIPAZIONE

I consorzi stabili possono richiedere la partecipazione al presente SDA in forma associata. In particolare il consorzio stabile dovrà allegare copia delle delibere dei rispettivi organi deliberativi di ciascuna impresa consorziata, da cui si evinca che le stesse abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura d'impresa.

Non è possibile richiedere l'ammissione al SDA in forma di raggruppamento **temporaneo** di impresa (R.T.I.) o di **consorzio ordinario**. Tali operatori economici dovranno presentare la propria domanda di ammissione al SDA in forma singola e, successivamente, partecipare in forma aggregata o consorziata con altre imprese **singolarmente già ammesse al SDA** nei singoli Appalti Specifici.

ART. 4.2 - GARANZIA PROVVISORIA E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Per l'ammissione al Sistema Dinamico di Acquisizione non è prevista la costituzione né la produzione di alcuna garanzia provvisoria, né tantomeno è previsto il pagamento del contributo a favore dell'ANAC. Tali adempimenti saranno disciplinati nei singoli Appalti specifici nella lettera invito e nella documentazione ad essa allegata.

ART. 4.3 – SICUREZZA D. Lgs. 81/2008

In considerazione della natura della presente procedura di ammissione allo SDA, che non comporta l'affidamento di alcun contratto, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto. Resta inteso che la predisposizione di tali documenti, nei casi previsti dalla legge, compete a livello di singolo Appalto Specifico.

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLO SDA

Gli operatori economici, a **pena di non ammissione allo SDA**, devono essere in possesso dei requisiti previsti negli articoli seguenti.

ART. 5.1 – REQUISITI GENERALI

Non sono ammessi al Sistema Dinamico di Acquisizione gli Operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **non ammessi al SDA** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena la non ammissione allo SDA**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010, oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di non ammissione allo SDA**, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

L'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, deve essere dichiarata per tutti i soggetti di cui al comma 3 dello stesso articolo, sotto indicati:

- Impresa individuale: titolare e direttore tecnico
- Società in nome collettivo: socio e direttore tecnico
- Società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico
- Altri tipi di società o consorzio:
 - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o controllo
 - soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo
 - del direttore tecnico
 - socio unico persona fisica
 - socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci
 - entrambi i soci persone fisiche titolari ciascuno del 50% del capitale in caso di società con due soci

Inoltre, i soggetti sopra indicati che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara devono rendere la dichiarazione della insussistenza della cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 5.2 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

L'operatore Economico al fine della presentazione della domanda di ammissione allo SDA, se cittadino italiano o di altro Stato membro residente in Italia, deve essere iscritto nel **Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara o presso i competenti ordini professionali.

Qualora non sussista, in capo all'Operatore Economico partecipante alla domanda di ammissione, obbligo di iscrizione presso registri ufficiali, dovrà essere resa espressa dichiarazione in tale senso, soggetta a controllo, e dovranno essere indicati gli elementi sostitutivi dai quali ricavare l'idoneità professionale necessaria per la ammissione allo SDA.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta domanda di ammissione, attraverso dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

ART. 5.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE

Non sono previsti requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

ART. 6.1 – REQUISITI INFORMATICI PER LA PARTECIPAZIONE AL S.D.A.

La partecipazione alla presente procedura di ammissione al SDA svolta telematicamente è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori interessati, in possesso dei requisiti richiesti.

Per poter operare sul sistema gli utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione e dei seguenti ulteriori requisiti informatici:

Configurazione hardware minima di una postazione tipo per l'accesso al sistema:

- Memoria RAM 2 GB o superiore;
- Scheda grafica e memoria on-board;
- Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori;
- Accesso a internet ADSL a 640 kbit/s
- tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, video, stampante etc..).

Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet fra i seguenti:

- Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori;
- Mozilla Firefox 9.0 o superiori.

Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti tipo (elenco indicativo):

- MS Office
- Open Office o Libre Office
- Acrobat Reader o altro lettore documenti PDF

Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto certificato SSL con livello di codifica a 128 bit.

I titolari o i legali rappresentanti o i procuratori o gli institori degli operatori economici che intendono presentare domanda di ammissione e successivamente partecipare ai singoli appalti specifici dovranno essere in possesso di un certificato di **firma digitale** in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del parlamento europeo e del consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia pubblicata dallo Stato membro di cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile una applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica". L'Amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati membri della Comunità (ulteriori approfondimenti:

<http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme> -elettroniche).

Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli operatori, ove possibile, a dotarsi anche di un **certificato di autenticazione digitale** in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori, tenuto da DigitPA.

Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta dagli operatori economici, che partecipano al Sistema Dinamico di Acquisizione, verranno considerate come carenti di sottoscrizione qualora siano

sottoscritte con certificati di firma digitale rilasciati da organismi non inclusi nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA.

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 40 MB.

Si consiglia, comunque, di inserire nel sistema file di dimensioni il più possibile inferiori impostando la più bassa risoluzione accettabile ed evitando le scannerizzazioni a colori (se non strettamente necessario).

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, alla "domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale" .

ART. 6.2 – MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE

Gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti di ESTAR - accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it/>.

Per identificarsi i fornitori dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite user ID e password. Il certificato digitale e/o la user ID e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password.

Ottenute le credenziali gli Operatori possono richiedere l'abilitazione al bando istitutivo, consultando il bando presente nel modulo "Sistema Dinamico Acquisto".

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione (percorso "Sito e riferimenti" – "Istruzioni" - "Registrazione all'indirizzario fornitori" e "Manuale Iscrizione Fornitori") o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 02 86.83.84.15 – 38 oppure 055 6560174 e all'indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com.

ART. 6.3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

La documentazione per l'ammissione allo SDA dovrà essere formulata dagli Operatori Economici e inviata ad ESTAR esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico di Acquisto dell'ESTAR accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it> nello spazio relativo al S.D.A. di cui trattasi.

Non saranno accettate domande presentate con modalità difformi da quelle previste nel presente Disciplinare.

L'ammissione al sistema non è soggetta a scadenza e rimane valida per tutto il periodo di apertura al sistema Dinamico di Acquisizione. E' pertanto possibile per l'Operatore Economico presentare la "Domanda di Ammissione" in qualsiasi momento della validità dello SDA.

Per gli operatori economici aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per gli operatori economici non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive e la documentazione da presentare sono resi mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di ammissione, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale dell'operatore economico o suo procuratore.

Si evidenzia che l'Operatore Economico è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. ESTAR assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dall'operatore economico e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la ammissione allo SDA.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000 e dovrà essere espressamente attestata la conformità .

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella domanda di ammissione, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

CONTENUTO DELLA "DOMANDA DI AMMISSIONE"

La Domanda di Ammissione è costituita da:

1. **"Domanda di Partecipazione"** recante la forma di partecipazione ed i dati generali dell'Operatore Economico, vedasi successivo art. 7.1.
2. **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**: ovvero l'autodichiarazione resa dalle imprese partecipanti, da eventuali imprese ausiliarie e subappaltatrici, vedasi successivo art. 7.2.
3. **Dichiarazione Integrative**: Sono dichiarazioni integrative a quelle già presenti nel DGUE e nella "Domanda di partecipazione", oltre ad altre informazioni utili per i successivi controlli previsti dalla legge. Le dichiarazioni sono state riassunte nell'Allegato A del presente disciplinare. Vedasi in particolare il successivo art. 7.3.
4. **Elenco delle categorie di interesse (a titolo indicativo)**: individuano le categorie di interesse dell'Operatore Economico. L'elenco rappresenta, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le categorie che potranno essere oggetto del singolo Appalto Specifico.

Ulteriore **eventuale** documentazione nella domanda di Ammissione:

5. In caso in cui la domanda di partecipazione sia sottoscritta da un procuratore o da un istitutore: copia conforme all'originale della **procura generale o speciale o della procura institoria** oppure nel caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
6. **In caso di Curatela Fallimentare e Concordato Preventivo con Continuità Aziendale**: documentazione di cui al successivo art. 7.4.

ART. 7.1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La “Domanda di partecipazione” è generata dal sistema telematico e reca i dati generali dell’operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione al S.D.A.

Art. 7.1.1 – Modalità telematica di Inserimento Della Domanda Di Partecipazione

Il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema, dovrà cliccare sul tag di “Sistema Dinamico Acquisto” e individuare il bando su cui intende abilitarsi:

1. **Accedere** allo spazio dedicato alla gara cliccando sul nome della gara;
2. **Visualizzare** i dettagli della procedura e scaricare la eventuale documentazione
3. **Cliccare** su “Presenta Domanda”
4. **Compilare** i Form on Line
 - “ *Forma di partecipazione/Dati identificativi*”
 - “ *Modelli Dinamici: inserimento dati*”
5. **Scaricare** sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema;
6. **Firmare** digitalmente il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
7. **Inserire** nel sistema il documento “domanda e scheda” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

La suddetta domanda viene generata dal sistema telematico in seguito all’imputazione dei dati richiesti nei Form on Line e deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o persona legittimata. In caso di RTI, GEIE o Consorzio Ordinario, il sistema genererà una domanda per ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, che deve essere firmata digitalmente dai rispettivi legali rappresentanti o procuratori.

Nel caso di partecipazione in forma di Consorzi di cui all’art. 45 comma 1, lettera c), l’operatore Economico abilitato **dovrà:**

1. **compilare i form on line** per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione”, specificandola tipologia di consorzio (lett. b) o lett. c), comma 2, art. 45 del D.Lgs.50/2016 , indicando le consorziate esecutrici. Qualora il consorzio non indichi le consorziate per il quale concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
2. **firmare digitalmente** la “domanda di partecipazione” generata dal sistema.

Art. 7.1.2 – Soggetti da indicare nel Form “Forma di partecipazione/Dati identificati”

Il concorrente dovrà indicare, nel Form on-line “Forma di partecipazione/Dati identificativi”, tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara le cariche indicate nel nell’art. 80 comma 3, del Codice, in particolare:

- in caso di **impresa individuale**: titolare e direttore tecnico,
- in caso di **società in nome collettivo**: socio e direttore tecnico,
- in caso di **società in accomandita semplice**: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di **altri tipo di società o consorzio**: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

ART. 7.2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Art. 7.2.1 – Modalità di compilazione del DGUE

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Non è richiesta la compilazione della **sezione C**, in quanto non sono richiesti, per la procedura di cui all'oggetto, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali e pertanto non vi è necessità per l'operatore economico partecipante di ricorrere all'avvalimento.

Non è richiesto la indicazione del ricorso al subappalto, pertanto non è richiesta la compilazione della **sezione D**.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 5 del presente disciplinare, compilando tutte le sezioni (A-B-C-D) della parte III del DGUE.

In particolar modo per quanto riguarda le dichiarazioni ex art.80 comma 5 lett.c) l'operatore economico dovrà dichiarare tutti i provvedimenti utili per le valutazioni circa i requisiti di moralità professionale ed affidabilità intesa come capacità tecnico professionale nello svolgimento dell'attività oggetto dell'affidamento come previsto dalle Linee Guida ANAC n.6/2017 (Delibera 1293/2016 e Delibera 1008/2017).

A titolo esemplificativo e non esaustivo dovranno essere dichiarati:

- abusivo esercizio di una professione;
- reati fallimentari;
- reati tributari ex art.74/2000, reati societari, i delitti contro l'industria e il commercio;
- reati previsti dal Dlgs 231/2001;
- condanne non definitive reati di cui agli artt 353, 353 bis, 354, 355 e 356 ;
- significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto che abbiano comportato la risoluzione anticipata non contestata in giudizio o la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni quali l'applicazione di penali o l'escussione delle garanzie ai sensi degli artt. 103 e 104 del Codice;
- gravi illeciti professionali posti in essere nello svolgimento della procedura di gara che configurano comportamenti volti ad alterare illecitamente la par condicio tra i concorrenti oppure finalizzati al soddisfacimento di interessi personali in danno dell'amministrazione aggiudicatrice o di altri partecipanti;
- provvedimenti esecutivi dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato;
- provvedimenti sanzionatori esecutivi sanciti dall'ANAC ai sensi dell'art. 213, comma 13 del Codice.

Ai fini della partecipazione al S.D.A., la stazione appaltante verifica l'assenza della causa ostativa prevista dall'art.80 , comma 5, lett. c) del codice, in capo:

- all'operatore economico
- ai soggetti individuati dall'art.80 , comma 3 del Codice

E' rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell'esclusione dalla gara.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- 1.1.a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui all'art. 8.1 del presente disciplinare;
- 1.1.b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui all'art. 8.2 del presente disciplinare (*non previsto per la domanda di ammissione*);
- 1.1.c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui all'art. 8.3 del presente disciplinare; (*non previsto per la domanda di ammissione*)
- 1.1.d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale (*non previsto per la domanda di ammissione*).

Parte VI – Dichiarazioni finali

L'operatore economico rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Art. 7.2.2 – Obbligatorietà dei soggetti che devono presentare il DGUE

Il DGUE deve essere presentato dal legale rappresentante/istituto/procuratore:

- dell'operatore singolo;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio chiede l'abilitazione al S.D.A.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando S.D.A.

ART. 7.3 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, che sono state ricomprese nell'Allegato A del disciplinare richieste per la partecipazione alla procedura di gara.

Si rinvia al modello, nel quale vengono indicate le istruzioni per la corretta compilazione e presentazione delle dichiarazioni.

ART. 7.4 - DOCUMENTAZIONE IN CASO DI CURATELA FALLIMENTARE E CONCORDATO PREVENTIVO

Nel caso in cui l'operatore economico sia stato ammesso a concordato preventivo con continuità aziendale dovrà indicare nel DGUE nella sezione C – parte III gli estremi dell'autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell'art. 110 comma 3 lettera a) del Codice e dovrà allegare la relazione, sottoscritta da un professionista, ai sensi del comma 4 dell'art. 186-bis R.D. 267/1942, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del medesimo decreto, che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Tale relazione deve essere in formato elettronico firmata digitalmente dal professionista. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, il concorrente dovrà inserire nel sistema la dichiarazione che la relazione è copia conforme all'originale.

Saranno tenuti a produrre la relazione di cui sopra, con le medesime modalità ivi riportate, le consorziate esecutrici ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale e l'impresa ausiliaria art.89 D.Lgs. 50/2016 che si trovino nella situazione di cui all'art.110, comma 3, lett. a), D.Lgs. 50/2016.

Nei casi in cui la domanda di ammissione dell'impresa ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale o del curatore di impresa in fallimento autorizzati, ai sensi dell'art. 110 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, sia stata subordinata, così come dichiarato nel relativo DGUE, ad avalimento di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, e degli altri requisiti di selezione richiesti nel presente disciplinare, l'impresa ausiliaria, ivi indicata, deve produrre un proprio DGUE. L'impresa ausiliaria indicata dall'operatore economico deve presentare la documentazione di cui all'art. 89 del Codice Appalti.

AMMISSIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

ART. 8.1 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

L'esame delle domande di ammissione inviate dagli operatori economici viene effettuata da ESTAR.

Art. 8.1.1 - Soccorso Istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura S.D.A.;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna all'operatore economico un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove l'operatore economico produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la domanda di ammissione sarà rifiutata.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

In ogni caso ESTAR, in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate diverse da quelle soggette a possibile sanatoria ai sensi del capoverso che precede, potrà comunque richiedere agli operatori economici chiarimenti, con riserva di fissare se del caso a tal fine un termine perentorio. In entrambi i casi ESTAR procederà alla "riassegnazione" della domanda di ammissione all'operatore economico, il quale dovrà fornire i chiarimenti e/o le integrazioni richieste apportando le modifiche necessarie alla "Domanda di ammissione" oggetto di riassegnazione che dovrà essere sottoscritta digitalmente ed inviata nuovamente a Sistema entro il termine assegnato.

Si precisa che nel caso di dichiarazioni mendaci ESTAR procederà alla non ammissione o alla revoca dell'ammissione dell'operatore economico dallo SDA.

L'esame delle domande di ammissione e le relative attività sono svolte da ESTAR in via continuativa per tutta la durata dello SDA, in base a criteri di efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione e di quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e dal D. Lgs. n. 82/2005. L'individuazione delle domande da sottoporre a verifica avviene in base alla priorità temporale dell'ordine di ricezione delle domande di ammissione, così come risultante dal Sistema.

Art. 8.1.2 - Procedimento di ammissione dopo la pubblicazione della GUUE

Dalla data di invio del Bando per la pubblicazione alla GUUE decorre un primo termine **di trenta giorni solari** per la presentazione delle domande di ammissione.

Come stabilito dell'art. 55, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, ESTAR valuterà le domande pervenute entro **dieci giorni** lavorativi dal loro ricevimento.

ESTAR potrà prorogare tale termine fino a quindici giorni lavorativi in singoli casi giustificati (a titolo esemplificativo, nel caso in cui sia necessario esaminare documentazione aggiuntiva o verificare in altro modo se i criteri e le condizioni di qualificazione siano stati soddisfatti).

ESTAR si riserva la facoltà di prorogare ulteriormente il suddetto termine fino ad ulteriori 10 giorni lavorativi, ciò a condizione che l'invito a presentare offerte per il primo Appalto Specifico nel Sistema dinamico di acquisizione non sia stato inviato.

Art. 8.1.3 - Procedimento di ammissione a regime

Durante l'intera durata dello SDA, ESTAR procederà ai sensi dell'art. 55, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, ad esaminare le domande pervenute entro dieci giorni lavorativi dal loro ricevimento.

ESTAR potrà prorogare tale termine fino a quindici giorni lavorativi in singoli casi giustificati (a titolo esemplificativo, nel caso in cui sia necessario esaminare documentazione aggiuntiva o verificare in altro modo se i criteri e le condizioni di qualificazione siano stati soddisfatti).

L'operatore economico, che non sia stato ammesso allo SDA al momento dell'invio di una lettera di invito, non potrà partecipare al relativo Appalto Specifico, in nessuna forma neanche consorziata; ciò potrebbe avvenire sia nel caso in cui l'operatore abbia inoltrato la "Domanda di ammissione" successivamente all'invio della lettera di invito, sia nel caso in cui tale domanda sia stata inoltrata entro un termine inidoneo a consentire ad ESTAR l'esame della domanda stessa secondo la tempistica sopra descritta. In tali casi ESTAR non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile del mancato invito.

Stante quanto precede, a pena di esclusione, può presentare offerta per un Appalto specifico solo un Operatore Economico che risulti ammesso allo SDA, al momento dell'invio della lettera di Invito. Questa regola si applica

- agli operatori economici che presentano offerta singolarmente,

- ai Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, rispetto tanto al Consorzio quanto alle consorziate esecutrici.

Nel caso in cui presentino offerta, in qualsiasi forma, operatori economici che non sono stati ammessi allo SDA al momento dell'invito al singolo Appalto Specifico, essi saranno esclusi dalla gara unitamente ai soggetti (Raggruppamenti, Consorzi ordinari, Consorzi stabili, etc...) con i quali essi partecipano.

ART. 8.2 - ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE: AMMISSIONE O RIFIUTO

All'esito dell'attività di valutazione, ESTAR:

- comunicherà all'operatore economico, attraverso l'invio di apposita comunicazione mediante la piattaforma START, con gli estremi del provvedimento di ammissione;
- oppure
- invierà il provvedimento di esclusione e relativa comunicazione di rifiuto di ammissione al Sistema Dinamico di Acquisizione.

In caso di rifiuto dell'ammissione allo SDA l'operatore economico può presentare una nuova domanda di ammissione successivamente all'acquisizione dei requisiti e/o delle condizioni la cui mancanza aveva determinato il precedente diniego.

ESTAR curerà la pubblicazione, conformemente agli adempimenti previsti all'art. 29 del Codice Appalti, dei provvedimenti di ammissione/esclusione con l'elenco degli operatori ammessi e di quelli destinatari di un provvedimento di diniego.

ART. 8.3 - EFFICACIA E DURATA DELL'AMMISSIONE ALLO SDA

L'ammissione dell'operatore economico allo SDA sarà efficace per l'intero periodo di validità dello stesso, indicato all'art. 3.2 del presente Disciplinare.

In particolare, ai fini della permanenza nello SDA, l'operatore economico è tenuto a mantenere i requisiti e le caratteristiche indicati dal Bando e dal presente Disciplinare. La permanenza dei citati requisiti e caratteristiche può essere in qualsiasi momento accertata da parte di ESTAR attraverso la richiesta di invio di attestazioni ovvero di dichiarazioni volte alla dimostrazione dell'attuale possesso dei medesimi.

ART. 8.4 – AGGIORNAMENTO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL'AMMISSIONE AL SDA

L'operatore economico è tenuto a comunicare tempestivamente a ESTAR ogni modifica dei dati riportati nella "*Domanda di ammissione*", l'eventuale perdita dei requisiti previsti dal Bando e dal presente Disciplinare e l'eventuale revoca e/o modifica dei poteri del soggetto che firma la "*Domanda di ammissione*".

In caso di ammissione allo SDA, le dichiarazioni rilasciate, unitamente ai dati identificativi dell'operatore economico e del legale rappresentante che richiede l'ammissione, nonché di tutti gli altri eventuali soggetti registrati e abilitati al Sistema in quanto ammessi ad agire in nome e per conto dell'operatore economico, dovranno essere mantenute costantemente aggiornate, complete, veritiere e corrette.

Nel caso di modifica di qualsiasi informazione contenuta nella "*Domanda di ammissione*" ovvero nelle dichiarazioni successivamente rilasciate dall'operatore economico ai fini dell'ammissione al S.D.A. o del mantenimento della medesima, l'operatore economico è tenuto senza indugio ad aggiornare le dichiarazioni e tutte le informazioni presenti sullo SDA.

ESTAR si riserva, in qualsiasi momento, di svolgere verifiche e controlli sulla veridicità, completezza, correttezza e aggiornamento delle dichiarazioni rese dagli operatori economici. Delle verifiche compiute potrà essere data evidenza attraverso la piattaforma, nonché all'A.N.AC. L'esito negativo delle verifiche potrà comportare la non ammissione allo SDA, la revoca o l'annullamento della stessa ammissione, con impossibilità per l'operatore economico di partecipare alle relative procedure di Appalto specifico.

ART. 9 - GLI APPALTI SPECIFICI

ART. 9.1 - OGGETTO DEL SINGOLO APPALTO SPECIFICO

L'Appalto Specifico avrà ad oggetto la fornitura di software rientranti nelle categorie merceologiche definite nell'Allegato "Categorie di software".

Tale documento contiene, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, né vincolante, l'elenco delle categorie che potranno essere oggetto del singolo Appalto Specifico. Tale elenco potrà, per tutta la durata del SDA, essere integrato da ESTAR anche a seguito di segnalazioni da parte delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Toscana.

ART. 9.2 – PARTECIPANTI AL SINGOLO APPALTO SPECIFICO

Tutti gli Operatori Economici ammessi allo SDA saranno invitati a partecipare ai singoli Appalti Specifici.

Il candidato ammesso individualmente allo SDA, ha facoltà, a norma del comma 11 dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, di presentare offerta come singolo operatore o quale mandatario di operatori riuniti, sotto forma di Raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi Ordinari di imprese costituiti o costituendi, nonché di Aggregazioni al contratto di rete con le modalità di cui all'art. 48 del Codice, solo se tutte le imprese del RTI o Consorzio sono state ammesse allo SDA precedentemente l'invio della lettera invito.

Tutte le imprese che si presentano in forma aggregata al singolo Appalto Specifico devono comunque essere state ammesse allo SDA al momento dell'invio della Lettera invito, pena esclusione dell'impresa non qualificata e del RTI/Consorzio/Aggregazione.

L'Operatore Economico che non sia stato ammesso allo SDA al momento dell'invito al singolo Appalto Specifico non potrà partecipare al relativo Appalto Specifico, neanche in forma consorziata, raggruppata o aggregata. Essi saranno esclusi dalla gara unitamente ai soggetti (Raggruppamenti, Consorzi ordinari, Consorzi stabili,..) con i quali essi partecipano.

Nel caso in cui i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 siano stati ammessi (come da specifica richiesta) allo SDA:

- "con la propria struttura di impresa", non sarà possibile presentare offerta per il singolo Appalto Specifico indicando come Consorziatissime esecutrici imprese singole autonomamente ammesse;
- "con le proprie consorziate", potranno, in fase di partecipazione all'Appalto Specifico, scegliere di presentare offerta:
 - i) con alcune delle consorziate, ammesse al momento dell'invio della lettera di invito;
 - ii) con tutte le consorziate, ammesse al momento dell'invio della lettera di invito.

ART. 9.3 - L'INVIO DELLA LETTERA DI INVITO

Per avviare un Appalto Specifico, ESTAR invierà una Lettera di invito per presentare offerta.

La lettera di invito contiene: denominazione dell'Appalto Specifico, termine di presentazione dell'offerta, termine per la ricezione dei chiarimenti, criterio di aggiudicazione prescelto.

In apposita sezione del Sistema saranno pubblicati i documenti allegati alla lettera di invito, il Capitolato prestazionale e il Capitolato Normativo e altra documentazione che:

- definiscono i beni/servizi oggetto della procedura di acquisto,
- individuano le quantità, gli eventuali lotti e le basi d'asta,
- indicano il CIG,
- individuano tutti i requisiti e le condizioni di partecipazione all'Appalto Specifico da svolgersi nell'ambito del S.D.A., incluse le modalità di partecipazione in forma associata (RTI, Consorzi ordinari, Aggregazioni),
- definiscono il valore della garanzia provvisoria e la modalità della sua produzione,
- disciplinano il ricorso al subappalto e le modalità di applicazione dell'istituto;
- definiscono le modalità di aggiudicazione e le modalità di attribuzione del punteggio,
- definiscono i controlli che saranno eseguiti,
- chiariscono le modalità di comprova dei requisiti di ammissione dell'aggiudicatario,
- precisano le modalità di esecuzione contrattuale,
- disciplinano il rilascio della garanzia definitiva,
- prevedono eventuali coperture assicurative.

ART. 9.4 - L'INVITO AL CONFRONTO CONCORRENZIALE

Nella lettera di invito verrà fissato il termine per la presentazione dell'offerta che, comunque, non sarà mai inferiore a 10 giorni solari dalla data dell'invio della stessa lettera.

Gli operatori economici ammessi al S.D.A. e invitati a partecipare all'Appalto Specifico inviano, entro il termine indicato nell'invito, la propria offerta attraverso l'apposita procedura prevista dal Sistema, secondo le modalità che saranno indicate nella documentazione allegata alla lettera di invito.

Si precisa che in sede di Appalto specifico gli operatori ammessi che vogliano ricorrere al subappalto dovranno attenersi alle disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, anche in ragione delle prestazioni indicate nella lettera di invito.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Firenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 per la protezione dei dati personali, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente disciplinare.